

XVII legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 587**

Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione
europea - Legge di
delegazione europea 2013

Sintesi per l'Aula

luglio 2013
n. 30



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 587

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013

Sintesi per l'Aula

luglio 2013

n. 30

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
Articolo 1, commi 1-3 <i>(Delega al Governo per l'attuazione di direttive)</i>	9
Articolo 1, comma 4 <i>(Copertura finanziaria delle norme delegate)</i>	11
Articolo 2 <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)</i>	11
Articolo 3 <i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)</i>	12
Articolo 4 <i>(Criteri di delega per il recepimento della direttiva n. 36 del 2011 relativa alla tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime)</i>	13
Articolo 5 <i>(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE)</i>	13
Articolo 6 <i>(Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE)</i>	15
Articolo 7 <i>(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)</i>	16
Articolo 8 <i>(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)</i>	16
Articolo 9 <i>(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 su un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e derivati)</i>	17
Articolo 10 <i>(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di</i>	

prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)..... 17

Articolo 11

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010)..... 18

Articolo 12

(Principii e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) 19

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, commi 1-3

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive)

L'articolo reca (al comma 1) delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, i cui estremi sono riportati in due allegati, A e B (la diversità tra gli allegati è data dall'iter parlamentare degli schemi di decreti legislativi di recepimento delle direttive elencativi).

I principi e criteri direttivi della delega sono determinanti mediante rinvio alla legge [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (al suo [articolo 32](#), più puntualmente). E', com'è noto, la legge (recante *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*) che ha allestito la nuova cornice giuridica (a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona) così della partecipazione del Parlamento italiano al procedimento legislativo europeo (la cd. fase ascendente di formazione del diritto europeo) come del recepimento di quel diritto entro l'ordinamento nazionale (cd. fase discendente).

Anche il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive individuate negli allegati, è determinato (dal comma 2) mediante rinvio all'[articolo 31](#) (comma 1) della citata legge n. 234 del 2012. Ossia il termine di esercizio della delega è il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento, indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il termine è entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Specifico termine è previsto per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive.

Il comma 3 indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (sono tutti quelli relativi alle direttive dell'allegato B, più quelle dell'allegato A solo se sia previsto il ricorso a sanzioni penali).

E' a notarsi che l'elenco delle direttive degli allegati A e B è stato modificato nel corso dell'esame referente.

Un primo intervento (posto dall'emendamento 1.3 del relatore) è stato soppressivo di alcune direttive dall'elencazione degli allegati A e B.

In particolare, è stata soppressa dall'allegato A la direttiva 2011/97/UE, modificativa della direttiva n. 31 del 1999 per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.

Invece dall'allegato B sono state sopresse la direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (il cui recepimento è già

oggetto di specifiche previsioni entro il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) e la direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, di direttiva di codifica di direttive precedentemente adottate e recepita nel tempo.

Un secondo intervento (posto dall'emendamento 1.2) è stato inclusivo di una direttiva nell'elencazione dell'allegato B.

Vi è stata inserita infatti la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (sostituendo così la decisione quadro 2001/220/GAI).

La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI stabilisce norme minime a protezione delle vittime di reato, definite quali persone fisiche che abbiano subito un pregiudizio fisico, mentale, emotivo od economico da un qualsiasi reato, nonché i familiari di un soggetto deceduto in seguito alla commissione dello stesso.

Per autore di reato si intende non solo la persona la cui colpevolezza sia accertata con sentenza definitiva, ma anche l'indagato o l'imputato, fatta salva la presunzione di innocenza.

Tra i diritti fondamentali riconosciuti alla vittima vi è in primo luogo quello di ricevere informazioni in modo agevolmente comprensibile sin dal primo contatto con le autorità, al fine di poter prendere parte al procedimento. Di conseguenza, sarà garantito un servizio di traduzione, nonché di assistenza legale gratuita, per il caso in cui la vittima non possa permettersi un avvocato.

La direttiva prevede, altresì, il diritto della vittima ad essere assistita da ulteriori servizi gratuiti, di supporto sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria ed indipendentemente dalla presentazione di una formale denuncia.

Si stabiliscono, inoltre, diversi diritti di partecipazione al processo penale: in particolare, per i reati più gravi, si prevede la possibilità per la vittima di impugnare le decisioni di non luogo a procedere. Ulteriore previsione concerne il diritto al patrocinio a spese dello Stato, secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale, nonché il diritto all'assenza di contatti con l'autore del reato. E' inoltre prevista una valutazione individuale delle singole esigenze di protezione delle vittime, evidenziando alcune categorie che necessitano, per presunzione, di particolare protezione: i minori, i disabili, le vittime del terrorismo, le vittime di violenza di genere, e coloro che abbiano relazioni strette con l'autore. Viene, da ultimo, individuata la necessità di istituire possibili forme di giustizia riparativa, quali la mediazione tra vittima e autore del reato, il dialogo con i gruppi parentali ed i c.d. "consigli commisurativi" (gruppi di discussione volti a definire, attraverso il consenso della comunità, la commisurazione della pena), da attuarsi solo previa richiesta ed assenso della vittima stessa, oltre che nell'interesse di quest'ultima.

Articolo 1, comma 4
(Copertura finanziaria delle norme delegate)

Il **comma 4 dell'articolo 1** concerne la copertura finanziaria delle norme delegate e stabilisce che per le spese necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive che non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, si potrà provvedere con il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Articolo 2
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'**articolo 2, comma 1**, conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili. La disposizione in esame riprende sostanzialmente quanto già disposto dalle corrispondenti previsioni delle precedenti leggi comunitarie.

La delega in questione viene conferita ai sensi dell'articolo 33 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"¹.

L'articolo 33 della citata legge delega in particolare il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Tale delega è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano - oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge n. 234, che riprende sostanzialmente il

¹ La legge n. 234 del 2012 prevede lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, che contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea che contiene disposizioni volte più in generale a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo.

corrispondente criterio di delega contenuto nelle precedenti leggi comunitarie nella formulazione da ultimo assunto dal medesimo - a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

Il comma 3 dell'articolo 3 richiamato infine dispone che gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 3

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)

L'**articolo 3** fissa alcuni principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE, contenuta altresì nell'allegato B al presente disegno di legge, che integra, tra le altre, la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC - acronimo di *Integrated Pollution Prevention and Control* - in materia di emissioni industriali).

L'articolo in esame reca nelle **lettere dalla a) alla e)** del **comma unico** i principi e criteri direttivi della delega. Ai sensi della **lettera a)**, saranno riordinate le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli, ferme restando per gli impianti con potenza superiore a 300 MegaWatt le competenze statali semplificate e, **come precisato con l'emendamento 3.1, approvato nel corso dell'esame in sede referente, quanto disposto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la politica dell'Unione in materia ambientale.**

La **lettera b)** prevede, per determinate categorie di installazioni, la determinazione di requisiti autorizzativi previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate.

Con la **lettera c)**, il Governo è impegnato a semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi, anche in relazione con altri procedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale. La **lettera d)** e la **lettera e)** dell'articolo 3 vertono sulle sanzioni in caso di violazioni e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse per i quali si dispone che siano utilizzati per potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE, **nonché a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti, anche in relazione alla disciplina recata dalla citata direttiva 2008/1/CE (come stabilito dall'emendamento 3.3, approvato nel corso dell'esame in sede referente).**

Articolo 4

(Criteri di delega per il recepimento della direttiva n. 36 del 2011 relativa alla tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime)

L'articolo è stato introdotto nel corso dell'esame referente (con l'approvazione dell'emendamento 3.0.1).

Vi si dettano specifici criteri di delega, ai fini del recepimento della direttiva [2011/36/UE](#) (sulla tratta di esseri umani, ricompresa nell'allegato B del presente disegno di legge).

Essi prevedono che l'attuazione di quella direttiva sia condotta senza pregiudizio alcuno di diritti, obblighi, responsabilità (individuali come statali) posti dal diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento allo *status* di rifugiati e al non respingimento.

Inoltre si soffermano - ferma restando una invarianza di oneri di finanza pubblica - sul coordinamento (di disciplina normativa come di azione delle istituzioni) tra la tutela e assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e l'asilo; sulla tutela e assistenza - e identificazione - delle vittime di tratta di esseri umani, che siano minori non accompagnati (uno dei tratti portanti, questo, della direttiva in esame); sugli elementi da tenere in conto nella definizione di vulnerabilità (si tenga conto che la direttiva definisce alla stregua di reati relativi alla tratta di essere umani, i seguenti atti dolosi: "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di *vulnerabilità* o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento"); sulla formazione dei pubblici ufficiali che possano venire a contatto con vittime (attuali o potenziali) di tratta di essere umani.

Articolo 5

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE)

L'**articolo 5** esordisce dettando uno specifico criterio di delega per dare attuazione all'articolo 9, comma 3-*bis* della direttiva 2003/109/CE, introdotto dalla direttiva 2011/51/UE.

Per meglio intendere tale intreccio di disposizioni comunitarie, vale ricordare come una specifica direttiva (appunto la [n. 109 del 2003](#)) fosse emanata in sede comunitaria, per disciplinare lo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro dell'Unione europea.

In sintesi, i cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, acquistano (purché

dimostrino la disponibilità di stabili e regolari risorse economiche e siano coperti da adeguata assicurazione sanitaria) lo *status* di *soggiornante di lungo periodo*.

Tale *status* - il quale è permanente (salva la sua revoca o perdita, in date condizioni) - reca con sé alcuni diritti, circa la parità di trattamento nell'esercizio di un'attività lavorativa, la tutela contro l'allontanamento, il soggiorno negli altri Stati membri, il ricongiungimento con i familiari.

Una distinta direttiva, la [n. 83 del 2004](#), successivamente disciplinò la *protezione internazionale*, definendo gli *status* di rifugiato o di persona titolare di protezione sussidiaria, in cui quella si concreta (direttiva, questa, peraltro rivisitata dalla direttiva [n. 95 del 2011](#), inclusa nell'allegato B del presente disegno di legge: cfr. anche *infra* l'articolo 4-*bis*).

Le due direttive ponevano ciascuna una disciplina, per così dire, a sé stante.

Seguì la direttiva [n. 51 del 2011](#), volta a raccordare le due discipline, o più esattamente, ad estendere l'ambito di applicazione della prima direttiva (n. 109 del 2003, relativa al soggiorno di lungo periodo) ai destinatari della seconda direttiva (n. 83 del 2004, relativa alla protezione internazionale).

Di questa direttiva n. 51 del 2011, una disposizione (recante novella alla direttiva n. 109 del 2003, introducendo nell'articolo 9 di questa il comma 3-*bis*) veniva a prevedere che - là dove lo *status* di soggiornante di lungo periodo fosse stato ottenuto, dal soggetto interessato, a titolo di protezione internazionale - gli Stati membri possano revocare lo *status* di soggiornante di lungo periodo, nel caso in cui la protezione internazionale (*status* di rifugiato o protezione sussidiaria) sia revocata o sia cessata o ne sia rifiutato il rinnovo perché erroneamente conferita od ottenuta grazie a falsa documentazione.

L'articolo in commento dunque pone, come specifico criterio direttivo della delega per il recepimento della direttiva n. 51 del 2011, la previsione (che quella direttiva prevede come meramente facoltativa per gli Stati membri) della revoca o cessazione della protezione internazionale, quando quest'ultima fosse stata titolo di conferimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo.

Nel corso dell'esame referente, sono stati introdotti due ulteriori criteri (mediante l'approvazione dell'emendamento 4.1), relativi alla trasposizione nell'ordinamento interno della citata direttiva n. 109 del 2003 (relativa, si è ricordato, allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).

E' direttiva già recepita - con [decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3](#), il quale andava a modificare il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)).

I criteri aggiunti nel corso dell'esame referente incidono dunque su tale plesso normativo, e concernono: il calcolo del periodo di soggiorno; la dimostrazione di disponibilità economiche.

Per il primo riguardo, si prevede sia considerato dalla data di domanda di protezione internazionale, computando per intero il periodo compreso tra quella data e il riconoscimento della protezione - il periodo di soggiorno richiesto per

acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, se per soggetti già beneficiari di protezione internazionale.

Per il secondo riguardo, si prevede - per i beneficiari di protezione internazionale - la dimostrazione di un "reddito sufficiente" nonché la debita considerazione delle condizioni di vulnerabilità che possano affliggerli.

Ai sensi del citato decreto legislativo n. 3 del 2007 (il quale non reca specifiche disposizioni in ordine all'accesso al soggiorno di lungo periodo da parte di beneficiari di protezione internazionale), lo straniero può accedere allo *status* di soggiornante di lungo periodo rilasciato dall'Italia, solo se (oltre ad essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno da almeno cinque anni) dimostri "la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente (se vi è ricongiungimento di familiari, si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo n. 286 del 1998, ndr.) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio" (così l' articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come novellato dal decreto legislativo n. 3 del 2007).

Qualora invece lo straniero sia già titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione, egli deve dimostrare "di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno" (così l'articolo 9-*bis*).

Articolo 6

(Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE)

Questo articolo è stato introdotto nel corso dell'esame referente (con l'approvazione dell'emendamento 4.0.1, testo 2).

Verte sull'attuazione della [direttiva 2011/95/UE](#), la quale reca "norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiari di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta".

Essa è ricompresa nell'allegato B del disegno di legge.

Con l'articolo aggiuntivo in commento, si introducono alcuni criteri direttivi per il recepimento.

Primo di essi è una sorta di 'clausola di garanzia', affinché non ne consegua attenuazione di sorta dei livelli di garanzia già previsti dalla normativa vigente.

Indi si pone un criterio di uniformità tra i due distinti stati di rifugiato e di beneficiario di protezione internazionale, con particolare riguardo al

ricongiungimento familiare; di disciplina del diniego, esclusione e revoca del beneficio della protezione sussidiaria, che sia conforme al dettato della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* di rifugiato (*peraltro, è da tenere in conto che la direttiva n. 95 del 2011 pone essa stessa una disciplina di tali istituti, in parte differenziandola a seconda si tratti di rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria, secondo previsioni che il recepimento non potrebbe travalicare*); programmazione di attività e misure per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

Per maggiori ragguagli sul contenuto della direttiva, si veda *infra*, entro la sintesi del contenuto delle direttive degli allegati del disegno di legge.

Articolo 7

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)

L'**articolo 7** reca un criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Articolo 8

(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)

L'**articolo 8**, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di IVA.

Un **emendamento approvato in sede referente (em. 6.3)** interviene su uno dei criteri di delega ivi individuati - concernente la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa UE nelle materie trattate dallo stesso regolamento - al fine di evidenziare la necessità di tenere conto della specificità delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 a favore di particolari categorie di soggetti.

Articolo 9

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 su un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e derivati)

L'**articolo 9** delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname.

A tal fine sono individuati al **comma 1** i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, concernenti l'individuazione di un'autorità competente per le verifiche, la determinazione dell'apparato sanzionatorio nonché l'individuazione delle forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali preposti all'attuazione del Regolamento comunitario.

In sede referente sono state approvate le seguenti modifiche (em. 7.2 - testo 2): individuazione diretta nel Ministero delle politiche agricole, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale autorità nazionale designata per la verifica delle licenze FLEGT (nel testo originario la scelta era rimessa al legislatore delegato); pubblicazione sui *website* delle associazioni di categoria come mezzo per assicurare l'accesso alle informazioni sulle attività coordinate di attuazione da parte dei diversi soggetti coinvolti.

A tali criteri si aggiungono, **sensi del comma 2**, i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, in quanto compatibili.

Nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 3**, si precisa poi che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo previsto dallo stesso articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

L'articolo reca una delega ad adottare un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di

esportazione di materiali proliferanti. Il **comma 1** prescrive che la delega sia esercitata a fine di adeguamento al solo regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, tacendo delle modifiche. La **lettera a)** include in tale obbligo di adeguamento anche "gli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa". La **lettera b)** contempla l'unitarietà della disciplina risultante, mediante il coordinamento delle norme legislative vigenti ed operando per garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa; quanto alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, prescritta dalla **lettera c)**, essa potrà avvenire solo nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea. La **lettera d)** proceduralizza il divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009. La **lettera e)** impone di attingere - nel prevedere misure sanzionatorie nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti - nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96. Il **comma 2** disciplina la possibilità di decreti correttivi o integrativi, mentre il **comma 3** dispone che, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, resta in vigore il decreto n. 96/2003 citato, in quanto compatibile con il Regolamento (CE) n. 428/2009, con particolare riguardo alle fattispecie sanzionatorie. Il **comma 4** prevede una doppia clausola di invarianza, sia finanziaria (dall'esercizio della delega non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) che generalmente amministrativa (si provvede all'adempimento dei nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente).

Articolo 11

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010)

L'**articolo 11** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; a tal fine vengono individuati ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli dettati dall'articolo 1, comma 1, del testo in esame.

Articolo 12

(Principii e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

Il presente articolo è stato inserito dalla 14^a Commissione - con l'em. 9.0.11 (testo 2) -. Esso reca alcuni principii e criteri specifici per l'esercizio della delega relativa al recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (ad integrazione dei principii e criteri generali di cui all'**articolo 1** del disegno di legge).

Si ricorda che l'attuale disciplina interna in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è posta dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, recante "attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", nonché dall'art. 1 della L. 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni. L'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/63/UE oggetto di recepimento ammette che le disposizioni interne assicurino una protezione più estesa (rispetto a quella prevista nella medesima direttiva) degli animali utilizzati a fini scientifici solo qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>20</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 576 "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" - Modifiche proposte dalle Commissioni
<u>21</u>	Dossier	Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
<u>22</u>	Dossier	Missioni internazionali: recenti sviluppi politici e di sicurezza nei principali teatri operativi
<u>23</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Precedenti. Iniziativa governativa (A.S. n. 813). Dibattito in Costituente
<u>24</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Testo a fronte tra l'A.S. n. 813 e le leggi costituzionali n. 1 del 1993 e n. 1 del 1997
<u>25</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 316 e 728 Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
<u>26</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 843 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"
<u>27</u>	Dossier	Verso la decima Commissione antimafia
<u>28</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 783 Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale - Sintesi per l'Aula
<u>29</u>	Documentazione di base	Documentazione in materia di violenza contro le donne

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".